

## INTERVENTO

# Delitti ambientali, sì al cambio di passo ma con equilibrio

di **Pasquale Fimiani**

**I**l Ddl 1345, «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», all'esame del Senato e già approvato dalla Camera, viene criticato sia da chi lo considera insufficiente ai fini di una effettiva tutela ambientale, sia da chi paventa il rischio di un sistema eccessivamente punitivo per l'impresa. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra le opposte istanze di tutela dell'ecosistema e di libertà dell'attività d'impresa, oltre ai principi di ragionevolezza e di determinatezza delle fattispecie penali, possono individuarsi tre riferimenti di carattere generale:

- il primo è la disciplina in tema di danno ambientale, sia per la definizione generale fornita dall'articolo 300, Dlgs 152/2006, sia per la priorità riconosciuta al ripristino ambientale e all'azione risarcitoria in forma specifica rispetto alla monetizzazione dei costi della riparazione con recupero nei confronti del responsabile (articoli 305 e 311, allegato 3 alla parte sesta);

- la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nell'elencare le attività illecite da prevedere come reato, fa riferimento a condotte poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, in tal modo offrendo lo spunto per una distinzione tra tali comportamenti e quelli meramente colposi;

- per la Corte costituzionale (sentenza 85/2013 relativa all'Ilva)

il bilanciamento tra diritti fondamentali opera anche nel rapporto tra il diritto all'ambiente salubre (articolo 32 della Costituzione) e quello al lavoro (articolo 4), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegarne ogni sforzo in tal senso.

Sulla base di tali riferimenti sistematici, vanno svolte alcune riflessioni.

Sembra in primo luogo ragionevole che l'introduzione di un reato di danno, quale il delitto di inquinamento ambientale, non possa non tenere conto, nella individuazione delle condotte illecite, della definizione di danno ambientale, anche in relazione al mancato riferimento, nell'articolo 300 de Dlgs 152/2006, alle emissioni in atmosfera, le quali, come spiega il quarto considerando della direttiva 2004/35/Ce, rilevano nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.

Anche per il disastro ambientale, la condotta potrebbe essere meglio modulata sulla base della definizione di danno ambientale e integrata dal pericolo per la pubblica incolumità, già contemplato dall'articolo 434 del Codice penale, con la chiara enunciazione della natura speciale rispetto alla fattispecie generale di disastro e la eliminazione di locuzioni generiche, come tali suscettibili di incer-

ta interpretazione, quali in particolare la clausola di chiusura della natura comunque "abusiva" della condotta, il concetto di "equilibrio" dell'ecosistema ed il riferimento alla "particolare onerosità" della riparazione.

Sulla base del riferimento, nella direttiva 2008/99/Ce, alle condotte poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, e del "favor", nella disciplina del danno ambientale, per le azioni riparatorie e di ripristino, sembra opportuno, in tema di ravvedimento operoso con ripristino ambientale, distinguere tra chi agisca a titolo doloso o gravemente negligente (per il quale resta ferma la previsione nel Ddl di uno sconto di pena) e chi, invece, ponga in essere una condotta meramente colposa provvedendo a misure riparatorie. In tal caso, non sembra irragionevole prevedere che la condotta riparatrice, se attuata correttamente, in tempi predeterminati e fornendo adeguate garanzie finanziarie, abbia effetto estintivo del reato, anche a favore dell'ente. Dovrebbe, però, al fine di evitare sovrapposizioni, regolarsi il rapporto con il procedimento di bonifica e il reato di cui all'articolo 257 "Codice ambientale".

La disciplina del ravvedimento operoso con ripristino ambientale dovrebbe, poi, completarsi con la modifica della norma che consente al giudice di sospendere il procedimento per un tempo non superiore a un anno, chiarendo che

tale possibilità esiste fin dalle indagini preliminari, sia consentendo al giudice, per evitare che la volontà di ripristino sia frustrata da inerzie o ritardi della Pa, di prorogare anche oltre l'anno il termine, ricorrendo determinate condizioni.

Infine, prevedendo un meccanismo estintivo per le ipotesi contravvenzionali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ambientale, è opportuno riconoscere un minor "peso" ai reati (di pericolo astratto e in genere colposi) posti a tutela delle funzioni amministrative di controllo e regolamentazione dell'ambiente (autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni, registri, formulari, certificazioni). Sembra, allora, porsi la questione se la conferma della loro inclusione nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti, sia coerente con un sistema in cui l'introduzione di delitti ambientali attribuisce centralità alle fattispecie nelle quali la tutela del bene protetto (la salubrità dell'ecosistema) è attuata in via diretta e non mediata. In caso di conferma, si dovrebbe però prevedere che il meccanismo estintivo opera anche in favore dell'ente, considerato che, secondo l'articolo 8, comma 1, lettera b), Dlgs 231/2001, la sua responsabilità sussiste anche quando il reato "si estingue per una causa diversa dall'amnistia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
sostituto procuratore generale  
presso la Corte di Cassazione